



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

Ordinanza n. **92** del **20/03/2020**

OGGETTO: individuazione di area con accesso limitato in applicazione delle misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19. Istituzione ZONA ROSSA.

Il Sindaco

letto

il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione delle emergenze epidemiologiche a livello nazionale;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 13 del 12.03.2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19-. Ordinanza ai sensi dell'art 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL.";

Dato atto

che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

che con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato

che con i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4, dell'8, del 9 e dell'11 marzo 2020, sono state disposte misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 sul presupposto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

che nello specifico, l'art. 1, comma 1, n. 1, del D.P.C.M. 11.03.2020 sospende l'attività dei mercati consentendo lo svolgimento delle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari a condizione che sia in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

che l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 13 del 12.03.2020 *"al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull'intero territorio regionale, occorre disporre ulteriori misure, atte a scongiurare assembramenti e comunque contatti ravvicinati tra le persone che non siano assolutamente indispensabili"* è stato vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche relativi ai generi alimentari (punto 1.5) e, tra l'altro, di frequentare parchi urbani e ville comunali, onde evitare assembramenti;

che con l'Ordinanza Sindacale n. 84 dell'11.03.2020 è stata sospesa la validità delle autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico degli esercizi di vendita di generi alimentari in sede fissa insistenti nell'area mercatale diffusa nelle vie Teatro e Traverse, via Falanga e Traverse, I e II Traversa Salvator Noto, Largo Santissimo e Traversa Avezzana al fine di agevolare il rispetto della distanza interpersonale in un'area fortemente congestionata sotto il profilo strutturale;

l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale, stante le ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 17 e n. 18 del 15 marzo 2020;

che si ritiene opportuno intervenire allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, essendo stati accertati, nel comune di Torre del Greco, numerosi casi di positività;

le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica;

appare necessario procedere in virtù delle normative e circolari emanate e intervenire in via precauzionale, con provvedimenti contingibili ed urgenti;

Preso atto della comunicazione della stazione carabinieri centro del 19.03.2020, assunta al prot. n.18109 del 20.03.2020, in merito alla situazione dell'area mercatale Via Falanga – Via Teatro nella quale si rappresenta che *"... deve segnalarsi un perdurante ammassamento di persone lungo la via Falanga, via Teatro e relative traverse di collegamento stradale adiacente"* dovuto a persone *"... ferme in strada in attesa del proprio turno per accedere ai vari esercizi. La conformazione urbanistica di tali luoghi, (stradine strette e lunghe) non permettono di intraprendere fattive iniziative per meglio ordinare e distanziare gli avventori..."*;

Visto

l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/00 secondo cui *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."*;



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/00 secondo cui "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.";

Ravvisata pertanto la necessità e l'urgenza di intervenire al fine di disporre alcune limitazioni, anche pedonali, all'accesso alla detta area (Via Falanga – Via Teatro) al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto e del conseguente divieto di assembramenti;

Ritenuto, pertanto, per motivi di tutela della salute pubblica, stante l'emergenza epidemiologica in atto per la diffusione del virus Covid-19 cd. "Coronavirus", intervenire, anche se a soli fini precauzionali e cautelativi;

Visti

- il T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la legge 23 dicembre 1978 n. 833:
- il T. U. degli Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;
- lo Statuto comunale.

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza immediata e sino alla data del 3.04.2020, di istituire nell'area ricompresa tra Via Salvator Noto intersezione con 1^a traversa Salvator Noto, Via Salvator Noto intersezione con 2^a traversa Salvator Noto, Via Teatro intersezione con 1° vicolo Orto Contessa, Via Teatro intersezione con 2° vicolo Orto Contessa, parte superiore delle scale di Via Gradoni Teatro e l'ingresso dalla Piazza Santa Croce, una "zona rossa" identificata quale porzione del territorio comunale ove non sussistono condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità;

di procedere a cura del dirigente del 7° settore LL. PP., sino alla data del 3.04.2020, alla chiusura, con interdizione totale all'accesso, dei seguenti varchi alla detta "zona rossa":

- Via Salvator Noto intersezione con 1^a traversa Salvator Noto;
- Via Salvator Noto intersezione con 2^a traversa Salvator Noto;
- Via Teatro intersezione con 1° vicolo Orto Contessa;
- Via Teatro intersezione con 2° vicolo Orto Contessa;
- parte superiore delle scale di Via Gradoni;
- ingresso Piazza Santa Croce.

consentire l'accesso veicolare (ove già stabilito dalle vigenti Ordinanza di viabilità) e pedonale solo in maniera contingentata o comunque atta a garantire il rispetto delle misure di prevenzione di cui al DPCM 11 marzo 2020 e precedenti (divieto di assembramento, distanza minima interpersonale di un metro ed altro), assicurando il deflusso unicamente attraverso Via Falanga e Via Tetto;

DISPONE



Città di Torre del Greco
(Città Metropolitana di Napoli)

che la presente ordinanza entri in vigore immediatamente alla sua pubblicazione presso l'Albo Pretorio online del Comune di Torre del Greco e nell'apposita sezione di "amministrazione trasparente" e inviata a :

Sig. Prefetto di Napoli;

Sig. Presidente della Regione Campania;

Sig. Responsabile ASL Na 3 sud Torre del Greco – UOPC Dipartimento di prevenzione;

Sig. Dirigente 7° settore Lavori Pubblici del Comune di Torre del Greco;

FORZE DI POLIZIA (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Polizia Municipale);

Essendo la notificazione nei modi ordinari sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari e per la difficoltà di identificarli tutti, ai sensi degli art 150 e 151 c.p.c. la notificazione della presente ordinanza a mezzo di pubblico proclama, ovvero, oltre ai mezzi ordinariamente previsti dall'ordinamento vigente, facendo ricorso alla diffusione presso i media e alla affissione di manifesti in tutto il territorio comunale, con particolare attenzione, ove possibile, per la zona interessata direttamente dal provvedimento.

Che la presente ordinanza sia diffusa anche a mezzo pubblicazione sul sito dell'Ente.

È consentito derogare alla presente per il caso di interventi manutentivi nelle zone da parte di concessionari di servizi pubblici.

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al citato decreto è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. come previsto dall'art. 3 comma 4 del D. L. 23 febbraio 2020 n. 6 e la sospensione immediata dell'attività.

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine dei 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Legge n. 1034/1971), oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. n. 1199/1971).



Il Sindaco

Dott. Giovanni Palomba